

Legge regionale 06 febbraio 2024, n. 1

**TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE
TURISTICO RICETTIVE E DI LOCAZIONI BREVI**

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 14.02.2024)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'offerta turistica ricettiva e balneare regionale articolata nelle seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II, Capo I;
- b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo II, Capo II;
- c) strutture ricettive extralberghiere di cui al Titolo II, Capo III;
- d) appartamenti ammobiliati a uso turistico di cui al Titolo III;
- e) strutture balneari di cui al Titolo IV.

2. Ai fini della presente legge per titolare si intende il soggetto autorizzato alla gestione dell'attività.

Art. 2. (Requisiti comuni delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive garantiscono:

- a) la gestione unitaria dei servizi di pernottamento secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative;
- b) l'offerta libera e indifferenziata al pubblico salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

2. Le strutture ricettive, con esclusione del condhotel e dell'albergo diffuso, non possono presentare commistioni di spazi con funzioni diverse da quelle turistico ricettive alberghiere.

Art. 3. (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive, nonché la Commissione consiliare competente, approva le disposizioni attuative della presente legge, di seguito disposizioni attuative, che disciplinano:

- a) i requisiti tecnici, estetici e igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, nonché i servizi forniti dalle stesse;
- b) le dotazioni e le caratteristiche degli appartamenti ammobiliati a uso turistico;
- c) le modalità e i termini di adeguamento delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico alle norme della presente legge;
- d) le procedure amministrative per la classificazione delle strutture ricettive, le modalità e i termini di comunicazione dei periodi di attività;
- e) le denominazioni aggiuntive delle strutture ricettive e le forme di ospitalità diffusa;
- f) le modalità per la comunicazione degli appartamenti ammobiliati a uso turistico di cui all'articolo 50;
- g) le modalità per il rilascio e l'utilizzo del codice identificativo di cui all'articolo 4;
- h) le caratteristiche delle dipendenze di cui all'articolo 11;
- i) le modalità di costituzione e di funzionamento dei complessi turistico ricettivi di cui all'articolo 36;
- j) le modalità di costituzione e di funzionamento dei comitati tecnici di cui all'articolo 48, comma 3;

k) il contenuto e le modalità di trasmissione alla Regione della polizza assicurativa di cui all'articolo 60;

l) il rapporto tra le superfici disponibili e quelle occupabili nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio;

m) le ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alla presente legge;

n) ogni altro aspetto o materia rimessa alle disposizioni attuative dalla presente legge.

Art. 4. (Codici identificativi)

1. Il rilascio dei codici identificativi relativi alle strutture turistico ricettive di cui al Titolo II e agli appartamenti ammobiliati a uso turistico di cui al Titolo III è disciplinato dalle disposizioni attuative in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

**TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE**

**CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE**

Art. 5. (Tipologie)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative, che offrono ospitalità in unità abitative poste in uno o più stabili o parti di stabili.

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) le residenze turistico-alberghiere;
- c) le locande;
- d) *gli alberghi diffusi*;
- e) i condhotel.

3. Le unità abitative di cui al comma 1 sono differenziate in:

- a) camera costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un eventuale bagno privato completo;
- b) suite costituita da almeno una camera a due letti, un locale soggiorno e un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate a un livello non inferiore a tre stelle;
- c) junior suite costituita da una camera a due letti, una zona soggiorno annessa alla camera e da questa non separata e un bagno privato completo, autorizzabili nelle strutture alberghiere classificate a un livello non inferiore a tre stelle;
- d) bicamera o family room costituita da due camere e da almeno un bagno privato completo. Nelle unità bicamere la capacità ricettiva massima è di due letti effettivi per camera;
- e) appartamento costituito da almeno un locale, un bagno privato completo, nonché dalle attrezzature e dalle dotazioni di cucina rese con angolo cottura o in vano apposito.

Art. 6. (Alberghi)

1. Sono alberghi le strutture ricettive che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d).

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di

unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 7. (Residenze turistico-alberghiere)

1. Sono residenze turistico-alberghiere (RTA) le strutture ricettive che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), localizzate in un'unica unità immobiliare catastale.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'operatività dei vincoli al mantenimento della destinazione d'uso a RTA gravanti sulle strutture esistenti ai sensi della legislazione regionale previgente.

Art. 8. (Locande)

1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che offrono ospitalità in non più di sei e non meno di tre unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d).

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 9. (Alberghi diffusi)

1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici o in ambiti territoriali a essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico che offrono ospitalità in non meno di sette unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c) e d), ubicate in più edifici aventi le caratteristiche definite dalle disposizioni attuative.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

3. L'albergo diffuso è compatibile con le destinazioni urbanistiche turistico-ricettiva e residenziale.

Art. 10. (Condhotel)

1. Sono condhotel le strutture ricettive alberghiere, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso comune, che offrono ospitalità ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie utile destinata alle camere.

Art. 11. (Dipendenze)

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui al presente Capo, con esclusione degli alberghi diffusi, possono svolgere la propria attività oltreché nella sede principale o "casa madre", ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e, di regola, gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui alle disposizioni attuative.

Art. 12. (Promiscuità per le strutture ricettive alberghiere)

1. Nelle strutture ricettive alberghiere è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico di cui all'articolo 14, attrezzabili con gli allestimenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), e nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni attuative, nei limiti di tre piazzole per le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva fino a cinquanta posti letto e di cinque piazzole per quelle con capacità ricettiva superiore a cinquanta posti letto, previo rilascio di titolo edilizio unitario avente a oggetto il complessivo progetto, comprensivo delle piazzole e dei manufatti.

2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva alberghiera.

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 13. (Tipologie)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative che offrono ospitalità in piazzole inserite in aree idonee, delimitate e attrezzate per fornire alloggio in propri allestimenti o in mezzi di pernottamento autonomi e mobili del cliente, nonché in posti barca, per i marina resort.

2. Sono strutture ricettive all'aria aperta:

- a) i villaggi turistici;
- b) i campeggi;
- c) le aree di sosta;
- d) i marina resort.

3. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui al comma 2, lettere a) e b), possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e, di regola, gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui alle disposizioni attuative.

Art. 14. (Villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) e loro pertinenze e accessori, inserite in piazzole.

2. I villaggi turistici garantiscono la presenza di piazzole destinate agli allestimenti di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio.

3. Nei villaggi turistici è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Art. 15. (Campeggi)

1. Sono campeggi le strutture ricettive che offrono ospitalità in piazzole per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan, eventualmente dotati di preingressi in PVC, e autocaravan, che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.

2. I campeggi garantiscono la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del

numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a villaggio turistico.

3. Nei campeggi è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Art. 16. (Disposizioni di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)

1. Le unità abitative insediabili, da parte del gestore, nelle piazzole di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 14 e 15, possono consistere in:

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente;

b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento;

c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.

2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c) e loro pertinenze e accessori, non sono soggetti a titolo edilizio.

3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente a oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole e dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.

Art. 17. (Aree di sosta)

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate e riservate alla sosta dei turisti in caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relativi regolamenti attuativi.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono a individuare, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta, definendo le modalità per la realizzazione e la gestione di tali strutture e privilegiando nell'ordine:

a) la realizzazione e la gestione diretta;

b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.

3. La realizzazione e la gestione di aree di sosta da parte di privati sono consentite solo qualora non sia realizzabile quanto previsto al comma 2, lettere a) e b).

4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Art. 18. (Marina resort)

1. Sono marina resort le strutture ricettive che offrono ospitalità a turisti in transito all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato, purché posseggano i requisiti tecnici per l'ormeggio e forniscano i

servizi accessori alla sosta e al pernottamento di tipo alberghiero previsti dalle disposizioni attuative.

CAPO III

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Art. 19. (Tipologie)

1. Sono strutture ricettive extralberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria aventi le caratteristiche previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.

2. Le strutture ricettive extralberghiere sono:

a) gli ostelli;

b) i rifugi alpini ed escursionistici;

c) gli affittacamere;

d) i bed & breakfast;

e) le case e appartamenti per vacanze;

f) le case per ferie;

g) gli agriturismo;

h) gli ititurismo.

Art. 20. (Ostelli)

1. Sono ostelli le strutture ricettive che offrono ospitalità in locali condivisi per il pernottamento e in via residuale in camere a uno o due letti con possibilità di uso cucina comune, nei limiti e con le caratteristiche definiti dalle disposizioni attuative.

Art. 21. (Rifugi alpini ed escursionistici)

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive che offrono ospitalità in zone favorevoli a escursioni, poste a un'altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare e non raggiungibili con mezzi motorizzati, fatte salve specifiche autorizzazioni comunali.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in zone favorevoli a escursioni, poste a un'altitudine compresa tra 600 metri e 1.000 metri sul livello del mare e non raggiungibili con mezzi motorizzati, fatte salve specifiche autorizzazioni comunali.

Art. 22. (Affittacamere)

1. Sono affittacamere le strutture ricettive che offrono ospitalità in non più di sei unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e d), ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati a una distanza inferiore a 150 metri di percorso pedonale.

2. L'utilizzo delle unità abitative di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi.

Art. 23. (Bed & breakfast)

1. Sono bed & breakfast le strutture ricettive che offrono ospitalità e il servizio di prima colazione in non più di quattro unità abitative delle tipologie di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e d), ubicate in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che deve dimorare stabilmente nella stessa durante i periodi in cui ospita i turisti.

2. Nei bed & breakfast è presente una camera a uso esclusivo

del titolare della struttura ricettiva.

3. I titolari dei bed & breakfast garantiscono la presenza nella propria unità immobiliare nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

4. L'utilizzo delle unità immobiliari di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Art. 24. (Case e appartamenti per vacanze)

1. Sono case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive che offrono ospitalità in unità immobiliari di civile abitazione, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente.

2. L'utilizzo delle unità immobiliari di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative della tipologia di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi.

Art. 25. (Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive che offrono ospitalità in locali condivisi per il pernottamento e in via residuale in camere a uno o due letti, nei limiti e con le caratteristiche definiti dalle disposizioni attuative, gestite da:

- a) comuni, per i cittadini residenti interessati da attività di valenza sociale e per i dipendenti e i loro familiari;
- b) enti senza scopo di lucro a favore degli associati per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive;
- c) altri enti pubblici o aziende esclusivamente per i dipendenti e i loro familiari.

Art. 26. (Agriturismo e ittiturismo)

1. Agli agriturismo e agli ittiturismo si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo) e le relative disposizioni attuative.

Art. 27. (Deroghe ai requisiti igienico sanitari)

1. Per gli edifici esistenti di interesse storico, culturale e architettonico i comuni possono prevedere deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti dalle disposizioni attuative relative alle strutture ricettive di cui al presente Capo, qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dalle disposizioni attuative medesime.

Art. 28. (Promiscuità per le strutture ricettive extralberghiere)

1. Nelle strutture ricettive extralberghiere, con esclusione degli agriturismo e delle case per ferie, è consentita la realizzazione di piazzole di tipo villaggio turistico di cui all'articolo 14, attrezzabili con allestimenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e c), e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative, in non più di due piazzole, previo rilascio del titolo edilizio unitario avente a oggetto il complessivo progetto comprensivo delle piazzole e dei manufatti.

2. La validità del titolo edilizio di cui al comma 1 è

subordinata alla permanenza della classificazione in capo alla struttura ricettiva extralberghiera.

TITOLO III

APPARTAMENTI AMMOBILIATI A USO TURISTICO

Art. 29. (Appartamenti ammobiliati a uso turistico)

1. Sono appartamenti ammobiliati a uso turistico (AAUT) le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, in quanto mere locazioni a fini turistici, non sono strutture ricettive e il loro utilizzo non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

TITOLO IV

STRUTTURE BALNEARI

Art. 30. (Tipologie)

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate:

- a) stabilimenti balneari;
- b) spiagge libere attrezzate;
- c) spiagge libere;
- d) spiagge asservite.

Art. 31. (Stabilimenti balneari)

1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono, altresì, essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Titolo II, Capo VI della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio), per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 32. (Spiagge libere attrezzate)

1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta e dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.

2. Le spiagge libere attrezzate possono, altresì, essere dotate di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Titolo II, Capo VI della l.r. 1/2007, nonché per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

Art. 33. (Spiagge libere)

1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei comuni, di attrezzature minime a uso gratuito.

3. I comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere per garantirne la fruibilità.

Art. 34. (Spiagge asservite a strutture ricettive)

1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti, nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, i comuni non possono fare ricorso a un cambio di destinazione d'uso delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate.

Art. 35. (Disposizioni comuni alle strutture balneari)

1. Alle strutture balneari di cui al presente Capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), nonché le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e i criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 13/1999.

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36. (Complessi turistico ricettivi)

1. Le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, le case e appartamenti per vacanze, gli affittacamere, i bed & breakfast, nonché gli stabilimenti balneari gestiti da un unico o più titolari e che insistono su diverse aree, poste a una distanza non superiore a 150 metri di percorso pedonale, possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

Art. 37. (Denominazione)

1. La classificazione di cui all'articolo 44 non è rilasciata in presenza di:

a) proposta di denominazione dell'esercizio ricettivo simile o uguale ad altra già in uso per la stessa tipologia e nell'ambito dello stesso comune;

b) denominazioni contenenti indicazioni atte a creare confusione sulla natura, la tipologia e il livello di classificazione degli esercizi.

Art. 38. (Denominazione di ospitalità diffusa)

1. Le strutture ricettive alberghiere, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e appartamenti per vacanze, gli agriturismi, i rifugi alpini e quelli escursionistici localizzati in borghi, nuclei storici ovvero in edifici isolati, qualora siano in grado di offrire, attraverso forme consortili o convenzionali, una capacità ricettiva complessiva, comprensiva dei posti letto aggiuntivi, non inferiore a sessanta posti letto, possono proporsi al pubblico utilizzando la

denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa".

2. Qualora l'ospitalità diffusa sia localizzata in comuni con un numero complessivo di residenti non superiore a cinquemila, ovvero localizzate in un unico comune, il limite minimo dei posti letto, comprensivo di quelli aggiuntivi, è fissato a venticinque.

Art. 39. (Denominazioni aggiuntive)

1. Le disposizioni attuative possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell'offerta ricettiva, nonché specializzazioni e caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale.

Art. 40. (Elenco regionale delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico)

1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria), costituisce e sviluppa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale), in maniera cooperativa con gli altri enti coinvolti, banche dati delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico nell'ottica di perseguire una migliore operatività e di disporre di servizi informativi per l'utenza turistica.

2. La Regione cura la diffusione delle informazioni delle strutture ricettive di cui alla presente legge utilizzando, in particolare, i sistemi informatici.

Art. 41. (Strutture ubicate nel territorio di più comuni)

1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive, le strutture balneari e gli appartamenti ammobiliati a uso turistico che insistono sul territorio di più comuni si considerano appartenenti a quello in cui è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio stesso.

Art. 42. (Conversione di tipologie a seguito di erogazione di contributo)

1. La Giunta regionale, su richiesta dei titolari delle strutture ricettive gravate da vincoli di destinazione d'uso a seguito di erogazioni di contributi regionali, con l'esclusione di quelle di cui all'articolo 6, autorizza, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e acquisito il parere favorevole del comune, la conversione da una tipologia ricettiva all'altra tra quelle previste dalla presente legge.

2. Non costituisce cambio di tipologia ai sensi del comma 1 la trasformazione tra le tipologie delle strutture ricettive all'aria aperta.

3. La conversione di tipologia di cui al comma 1 consente il mantenimento dei contributi erogati.

4. Qualora la struttura derivante dalla conversione sia di tipo alberghiero, la stessa deve possedere un livello di classificazione non inferiore a tre stelle.

Art. 43. (Periodi di apertura e di sospensione volontaria dell'attività)

1. Le strutture ricettive localizzate in comuni costieri sono considerate ad apertura:

a) annuale, quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;

b) stagionale, quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, ma di almeno di cinque mesi, anche non consecutivi;

2. Le strutture ricettive localizzate in comuni non costieri sono considerate ad apertura:

a) annuale, quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;

b) stagionale, quando effettuano un periodo di attività non inferiore a due mesi, anche non consecutivi.

3. I titolari delle strutture ricettive comunicano ogni anno alla Regione e al comune, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative, i periodi di attività riferiti all'anno successivo.

4. Le strutture ricettive possono sospendere volontariamente l'attività per periodi eccedenti quelli di cui ai commi 1 e 2, per un periodo massimo consecutivo di dodici mesi, previo obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera b).

5. Le strutture balneari esercitano l'attività con le modalità e le tempistiche stabilite dalle linee guida regionali per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.

TITOLO VI PROCEDURE

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 44. (Classificazione delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive di cui al Titolo II, Capi I e II sono classificate dalla Regione attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), quattro per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a cinque stelle), tre per i condhotel (da tre a cinque stelle), tre per le locande e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle), tre per i marina resort (da due a quattro stelle).

2. Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale definiti dalle disposizioni attuative assumono la denominazione "lusso".

3. Gli esercizi di affittacamere, bed & breakfast e le case e appartamenti per vacanza sono classificati dalla Regione in tre livelli secondo quanto disposto dalle disposizioni attuative.

4. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo II, Capo III, diverse da quelle indicate al comma 3, sono classificate in un'unica categoria.

Art. 45. (Attribuzione della classificazione e sua validità)

1. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) delle strutture ricettive indicate nell'articolo 49.

2. Le disposizioni attuative disciplinano le procedure per l'attribuzione della classificazione alle strutture ricettive previste dalla presente legge.

3. Ai fini dell'attribuzione della classificazione, il titolare di una nuova struttura ricettiva o il titolare di una struttura ricettiva

già classificata oggetto di variazioni, presenta alla Regione una dichiarazione corredata da specifica modulistica contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative e, per le variazioni, nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 62.

4. La Regione, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 3, provvede:

a) all'attribuzione o al diniego della classificazione;

b) alla verifica della classificazione attribuita mediante sopralluogo in almeno il 50 per cento delle strutture ricettive classificate.

5. In caso di cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione, salvo comprovato e oggettivo impedimento, al comune e alla Regione con preavviso di almeno trenta giorni.

6. Le classificazioni attribuite, le modifiche o le cessazioni apportate sono registrate nel relativo sistema informatico turistico regionale.

Art. 46. (Classificazione provvisoria)

1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al Titolo II o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.

Art. 47. (Declassificazione e decadenza della classificazione)

1. La Regione, qualora riscontri carenze dei requisiti, delle dotazioni o delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 48, comma 1, obbligatorie per il livello di classificazione attribuito sulla base di quanto previsto dalle disposizioni attuative, prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine dispone la declassificazione della struttura.

2. La Regione dispone la decadenza della classificazione:

a) nei casi di cui al comma 1 qualora le strutture siano classificate al livello più basso relativamente alla tipologia;

b) nei casi in cui, indipendentemente dal livello di classificazione posseduto, le carenze e le difformità, anche relative all'elenco delle caratteristiche di qualità di cui all'articolo 48, riscontrate non consentano l'attribuzione neppure del livello minimo di classificazione;

c) nei casi in cui riceva comunicazione di provvedimento di divieto di prosecuzione o di cessazione dell'attività emanato da parte del comune;

d) nel caso in cui sia accertata la chiusura della struttura per un periodo superiore a sei mesi consecutivi in assenza della comunicazione di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d);

e) nel caso in cui sia accertata la prosecuzione della sospensione dell'attività per un periodo superiore a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera b);

f) nel caso in cui il titolare entro sei mesi dalla data di classificazione definitiva non abbia provveduto a presentare la SCIA allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune.

Art. 48. (Qualità delle strutture ricettive)

1. La Giunta regionale approva l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità delle dotazioni,

delle attrezzature, degli impianti e dei servizi delle strutture ricettive.

2. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le relative attrezzature, gli allestimenti per il pernottamento, gli arredi, gli impianti e le dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, essere di qualità adeguata al livello di classificazione e possedere le caratteristiche di qualità individuate dall'elenco di cui al comma 1.

3. Al fine di pervenire alla verifica della qualità dell'offerta delle strutture ricettive, nonché avviare dei percorsi di riqualificazione delle stesse, la Regione può costituire i comitati tecnici provinciali con funzioni consultive. I membri dei comitati partecipano alle sedute a titolo gratuito.

CAPO II PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 49. (Esercizio dell'attività)

1. Per l'avvio dell'esercizio dell'attività delle strutture ricettive e balneari di cui alla presente legge si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). La segnalazione è inviata allo SUAP del comune ove è ubicata la struttura.

2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l. 241/1990, dandone comunicazione alla Regione.

3. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II, Capi I e II, dei rifugi di cui all'articolo 21 e degli affittacamere di cui all'articolo 22 a effettuare, unitamente al servizio di pernottamento, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti, nonché la fornitura di servizi complementari all'attività ricettiva, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni attuative.

Art. 50. (Comunicazione di locazione degli appartamenti ammobiliati a uso turistico)

1. Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico non sono soggetti a classificazione; sono oggetto di comunicazione da parte del locatore alla Regione, secondo le modalità previste dalle disposizioni attuative, mediante sistema informatico regionale, ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 40 e del rilascio del codice identificativo di cui all'articolo 4, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera o), della l.r. 28/2006.

Art. 51. (Sospensione temporanea e cessazione dell'attività)

1. Il comune adotta un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività qualora la Regione comunichi:

- a) la ripetuta violazione degli articoli 57 e 63. La sospensione di cui alla presente lettera potrà avere una durata minima di quindici giorni e proseguire finché non sia trasmessa al comune la prova dell'adeguamento dell'attività alle prescrizioni poste;
- b) la mancata copertura assicurativa di cui all'articolo 60 fino

alla comunicazione dell'avvenuto adeguamento.

2. Il comune dispone la cessazione dell'attività qualora:

a) accerti che il titolare non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) accerti che la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla normativa vigente;

c) vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 e dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione;

d) la Regione comunichi di avere disposto la decadenza della classificazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2;

e) la concessione demaniale per i marina resort e per le strutture balneari risulti revocata.

3. Nei casi di cui al comma 1 e comma 2, il comune dà comunicazione alla Regione per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

4. Il comune adotta i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle comunicazioni della Regione o dei verbali di contestazione delle violazioni da parte di competenti organi di controllo.

Art. 52. (Prezzi delle strutture ricettive)

1. I prezzi delle strutture ricettive sono liberamente determinati e sono comprensivi, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni attuative, del servizio riscaldamento e aria condizionata ove esistenti, dell'uso dei servizi comuni, degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte, con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

2. I prezzi delle strutture ricettive sono resi pubblici ai turisti ai fini di chiarezza e trasparenza.

Art. 53. (Raccolta dei dati statistici)

1. La Regione, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio turistico regionale, nonché per l'assolvimento degli obblighi ISTAT, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera p), della l.r. 28/2006, effettua la rilevazione degli arrivi e delle partenze dei turisti delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico mediante apposito sistema informatico regionale.

TITOLO VII DIVIETI E OBBLIGHI

CAPO I DIVIETI

Art. 54. (Divieti relativi all'ospitalità e all'offerta di ospitalità)

1. È vietato ospitare o offrire ospitalità in qualunque forma e con qualsiasi mezzo:

- a) in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c);

b) nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) non classificate ai sensi della presente legge o sprovviste di SCIA;

c) negli appartamenti ammobiliati a uso turistico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), per le quali non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 50;

d) in strutture ricettive per le quali è stato emesso provvedimento di sospensione, cessazione o di divieto di prosecuzione dell'attività adottato dalle competenti Autorità.

2. È vietata la promozione e la commercializzazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 25 attraverso i normali canali commerciali ed è vietato ospitare tipologie di turisti diverse da quelle indicate nello stesso articolo.

Art. 55. (Divieti relativi alle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 14, 15 e 17, è vietato:

a) il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);

b) la vendita delle piazzole e l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;

c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole che si configuri come privatizzazione o limitazione dell'offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell'offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o unità abitative per periodi contrattualmente definiti ad agenzie di viaggio o tour operator;

d) consentire, nei periodi di chiusura, l'utilizzo degli allestimenti di pernottamento ivi installati o dei mezzi di pernottamento posti in rimessaggio;

e) la realizzazione o l'installazione, in piazzole di tipo villaggio turistico, di allestimenti per il pernottamento o di case mobili aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dalle disposizioni attuative;

f) la realizzazione o l'installazione, nelle piazzole di tipo stanziale di cui all'articolo 73, comma 3, di allestimenti non conformi a quanto disposto dalla presente legge o dalle disposizioni attuative;

g) consentire, nelle aree di sosta, il protrarsi del soggiorno oltre il termine stabilito dalle disposizioni attuative.

Art. 56. (Divieti relativi alla capacità ricettiva)

1. È vietato ospitare turisti in numero eccedente la capacità ricettiva assegnata con la classificazione.

2. È vietato posizionare nelle unità abitative posti letto in numero superiore rispetto a quelli assegnati con la classificazione sulla base di quanto indicato dalle disposizioni attuative.

Art. 57. (Divieti relativi alle comunicazioni)

1. È vietato indicare nei segni distintivi, nelle insegne, nelle piattaforme informatiche, nei siti web e in qualsiasi altro mezzo pubblicitario e di comunicazione informazioni difformi da quanto indicato nella classificazione.

CAPO II OBBLIGHI

Art. 58. (Obblighi relativi ai codici identificativi)

1. I codici identificativi di cui all'articolo 4 sono pubblicati a cura dei titolari delle strutture ricettive, nonché dai locatori degli appartamenti ammobiliati a uso turistico nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta,

effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro supporto o mezzo utilizzato a tale scopo.

Art. 59. (Obblighi relativi al segno distintivo)

1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a esporre all'ingresso il segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione a esse attribuito.

Art. 60. (Obblighi relativi alla stipula della polizza assicurativa)

1. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e di produrla alla Regione con i successivi rinnovi.

Art. 61. (Obblighi relativi alla comunicazione dei dati statistici)

1. I titolari delle strutture ricettive e i locatori degli appartamenti ammobiliati a uso turistico, in attuazione dell'articolo 53, sono tenuti a inserire sull'apposita piattaforma informatica, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della l.r. 28/2006, i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti secondo le modalità e i termini definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 62. (Obblighi relativi alle comunicazioni di variazioni, alle cessazioni di attività e ai periodi di attività)

1. I titolari delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare alla Regione e allo SUAP del comune competente:

a) i periodi di attività, di cui all'articolo 43, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni attuative;

b) la sospensione volontaria temporanea dell'attività per periodi eccedenti quelli di cui alla lettera a) e comunque, non superiori a un anno;

c) le variazioni di cui all'articolo 45, comma 3, entro trenta giorni dal loro verificarsi;

d) la cessazione di attività di cui all'articolo 45, comma 5, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 63. (Obblighi relativi all'accesso alla struttura e produzione di documentazione)

1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a consentire ai soggetti incaricati ai fini della classificazione e vigilanza l'accesso alla struttura e a fornire le informazioni e la documentazione richieste.

TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 64. (Vigilanza)

1. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è disciplinata dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notificazione del processo verbale, procedono i soggetti indicati nell'articolo 6 della l.r. 45/1982 e i corpi di vigilanza dei comuni.

3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge

sono esercitate dalla Regione, fatta eccezione per quelle di cui al comma 4.

4. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni riguardanti gli appartamenti ammobiliati a uso turistico e le funzioni amministrative per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettano alla Regione e ai comuni secondo le rispettive relative competenze.

Art. 65. (Sanzioni in materia di abusivismo)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 15.000,00 euro chi:

- ospita o offre ospitalità in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c);
- ospita o offre ospitalità nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), prive di classificazione ai sensi della presente legge o della SCIA;
- ospita o offre ospitalità in strutture per le quali è stato emesso provvedimento di divieto di prosecuzione, sospensione o cessazione dell'attività;
- loca o offre in locazione appartamenti ammobiliati a uso turistico senza la previa comunicazione di cui all'articolo 50.

Art. 66. (Sanzioni comuni alle strutture ricettive)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 3.000,00 euro il titolare di una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge che:

- dichiara, ai fini dell'attribuzione della classificazione, dati o informazioni non veritieri;
- richiede il pagamento supplementare, da parte del cliente, dei servizi e delle imposte di cui all'articolo 52;
- viola i divieti di cui all'articolo 56;
- viola il divieto di cui all'articolo 57;
- non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 59;
- non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 60;
- non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 63.

Art. 67. (Sanzioni comuni alle strutture ricettive all'aria aperta)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 euro a 6.000,00 euro il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta disciplinata dalla presente legge che viola i divieti di cui all'articolo 55, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f).

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.500,00 euro il titolare di un'area di sosta che viola il divieto di cui all'articolo 55, comma 1, lettera g).

Art. 68. (Sanzioni relative alle strutture ricettive extralberghiere)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.500,00 euro:

- il titolare di casa per ferie che viola il divieto di cui all'articolo 54, comma 2;
- il titolare di bed & breakfast che viola l'obbligo di dimora di cui all'articolo 23, comma 1.

Art. 69. (Sanzioni relative alle comunicazioni dei dati statistici)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 90,00 euro il titolare di una struttura ricettiva e il locatore di appartamenti ammobiliati a uso turistico che omette la comunicazione dei dati relativi a ogni arrivo e partenza dei singoli ospiti attraverso la piattaforma regionale ai sensi dell'articolo 61.

Art. 70. (Sanzioni relative al codice identificativo)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro il titolare di una struttura ricettiva e il locatore di appartamenti ammobiliati a uso turistico che viola l'obbligo di cui all'articolo 58.

Art. 71. (Sanzioni relative alle strutture balneari)

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 15.000,00 euro chi offre ospitalità in stabilimenti balneari o spiagge libere attrezzate senza la previa presentazione della SCIA di cui all'articolo 49.

2. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 72. (Disposizioni speciali per case per ferie, ostelli e rifugi alpini ed escursionistici)

1. Le case per ferie e gli ostelli autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa. Qualsiasi modifica successiva deve essere conforme a quanto disposto dalla presente legge e dalle disposizioni attuative.

2. I rifugi alpini ed escursionistici autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa.

Art. 73. (Disposizioni speciali per le strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate come parco per vacanza, ai sensi della previgente normativa ed esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono mantenere tale classificazione. In tali strutture è consentita l'occupazione stanziale delle piazzole nel limite massimo del 90 per cento delle stesse, con le caratteristiche stabilite dalle disposizioni attuative. Le piazzole non occupate in modo stanziale sono classificate nella tipologia campeggio o villaggio turistico secondo le disposizioni di cui alla presente legge e alle disposizioni attuative.

2. Le piazzole a occupazione stanziale presenti, in promiscuità, nei campeggi e nei villaggi turistici al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale classificazione.

3. Per occupazione stanziale, ai fini del presente articolo, si intende l'occupazione delle piazzole in modo temporaneo per periodi massimi coincidenti con il periodo di apertura della struttura, mediante la stipula di contratti annuali eventualmente rinnovabili e mediante l'installazione, a opera del cliente, dei seguenti allestimenti di sua proprietà:

- caravan ed eventualmente preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente

provvisori e rimovibili in ogni momento ed aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative;

b) case mobili e altri manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati stabilmente al suolo, allacciati alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nelle disposizioni attuative.

4. L'installazione degli allestimenti di cui al comma 3, lettere a) e b), non è soggetta alla necessità del rilascio di titolo edilizio.

5. Alla scadenza del contratto di cui al comma 3 e in assenza di rinnovo, i manufatti installati dal cliente sono rimossi a cura e spese dello stesso.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 74. (Disposizioni transitorie comuni)

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale, nonché la Commissione consiliare competente, approva, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative di cui all'articolo 3.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative approvate ai sensi della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche), nonché quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 1565 in materia di comunicazione di dati turistici, ove compatibili.

3. I codici identificativi regionali denominati codice identificativo turistico regionale (CITR) e codice identificativo turistico regionale degli AAUT (CITRA) rilasciati ai sensi della l.r. 32/2014 e le relative disposizioni attuative continuano a trovare applicazione fino alla piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 13 ter del d.l. 145/2023.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate in relazione alle materie di cui all'articolo 3, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni attuative approvate ai sensi della l.r. 32/2014.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75. (Disposizioni abrogative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la l.r. 32/2014;

b) gli articoli 39 e 40 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni));

c) l'articolo 80 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016));

d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 12

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l'esercizio delle professioni turistiche));

e) i commi 77 e 78 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017);

f) l'articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019);

g) i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 (Legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2019);

h) l'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento);

i) l'articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020);

j) l'articolo 23 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

k) la legge regionale 3 maggio 2021, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche));

l) l'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026)).

Art. 76. (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 88.062,43 (ottantottomilasessantadue/43) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale".